

Codice civile

Artt. 2428 e 2429

Art. 2428. Relazione sulla gestione [\(5\)\(6\)](#)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta [\(1\)\(7\)](#).

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi [\(2\)\(8\)](#).

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

[5] i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; [\(9\)](#)

- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari ⁽³⁾.

[Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto ⁽⁴⁾.]

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#). Il testo del presente comma, in vigore prima della suddetta modifica, era il seguente: «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.».

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#).

⁽³⁾ Numero aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394](#), in vigore dal 1° gennaio 2005 ai sensi di quanto disposto [dall'articolo 8](#) dello stesso decreto.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'[art. 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195](#).

⁽⁵⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

⁽⁶⁾ L'[articolo 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#) è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

⁽⁷⁾ L'[art. 5](#) del [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».

⁽⁸⁾ L'[art. 5](#) del [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».

⁽⁹⁾ Numero abrogato dall'[art. 6](#), comma 11, [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a

partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).

Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio ⁽⁵⁾

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo ⁽¹⁾.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui [all'articolo 2423](#), quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista [dall'articolo 2409-ter](#)] ⁽²⁾ ⁽³⁾⁽⁶⁾.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione ⁽⁴⁾.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

⁽¹⁾ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.».

⁽²⁾ Periodo prima sostituito dall'[art. 2](#), [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) e poi soppresso dalla lettera b) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#). Il testo del presente periodo, in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [D.Lgs. n. 32 del 2007](#), era il seguente: «Analogha relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile». Il testo precedentemente in vigore prima della soppressione disposta dalla lettera b) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#) era il seguente: «Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga

di cui [all'articolo 2423](#), quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista [dall'articolo 2409-ter](#)».

(3) Le disposizioni del presente comma non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'[art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#) come sostituito dall'[art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#).

(4) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 17 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

(5) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

(6) L'[art. 5](#) del citato [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».